



Bruxelles, 30.9.2016
COM(2016) 647 final

2012/0236 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2012) 498 final – 2012/236 COD):	12 settembre 2012
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	12 dicembre 2012
Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:	11 giugno 2013
Data di trasmissione della proposta modificata:	3 ottobre 2016
Data di adozione della posizione del Consiglio:	29 settembre 2016

2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Nel 2008 è stato adottato il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (di seguito "piano di ricostituzione del merluzzo bianco"). Il piano, applicabile al Mare del Nord e ad alcuni mari adiacenti (Kattegat, Skagerrak, Manica orientale, acque della Scozia occidentale e Mare d'Irlanda), era incentrato su una serie di norme per la fissazione di totali ammissibili di cattura (TAC) e su un regime di gestione dello sforzo di pesca inteso a limitare la durata autorizzata di permanenza in mare dei pescatori. La limitazione dello sforzo di pesca, in aggiunta alla fissazione di limiti di cattura sotto forma di TAC, era stato ritenuto all'epoca uno strumento di regolamentazione necessario per ridurre i rigetti di pesce. Il piano prevedeva riduzioni consecutive e talvolta drastiche dello sforzo di pesca.

Nel 2012 la Commissione ha proposto una modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio al fine di ovviare a una serie di carenze del piano mantenendone gli elementi principali. La proposta, basata sull'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, comprendeva una disposizione che conferiva al Consiglio la facoltà di rinnovare lo sforzo di pesca dopo quattro riduzioni consecutive.

Il Consiglio, partendo da una posizione diversa sulla relazione tra l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, ha eliminato alcuni elementi della proposta della Commissione (articolo 9 e articolo 12) e ha adottato, sulla base dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, un regolamento modificativo del piano di ricostituzione del merluzzo bianco (regolamento (UE) n. 1243/2012 del Consiglio) senza alcun intervento del

Parlamento europeo. Il regolamento modificativo ha ripreso la disposizione che consentiva il rinnovo dello sforzo dopo quattro riduzioni consecutive.

Il Parlamento europeo e la Commissione hanno impugnato tale regolamento del Consiglio dinanzi alla Corte, asserendo che la modifica del piano di ricostituzione del merluzzo bianco avrebbe dovuto essere adottata mediante procedura legislativa ordinaria, con il pieno coinvolgimento del Parlamento europeo in conformità dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, e non unicamente in forza dei poteri conferiti al Consiglio dall'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE.

Con la sentenza del 1° dicembre 2015 nelle cause riunite C-124/13, Parlamento europeo contro Consiglio, e C-125/13, Commissione contro Consiglio, la Corte ha annullato il regolamento del Consiglio in questione mantenendone tuttavia gli effetti per un anno supplementare, affinché in tale periodo potesse essere adottato un nuovo regolamento fondato sulla base giuridica corretta, vale a dire l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE.

Il fatto che la Corte abbia autorizzato il mantenimento per un anno supplementare degli effetti del regolamento del Consiglio annullato ha reso necessario proseguire i negoziati sulla base della suddetta proposta della Commissione, non essendo possibile elaborare e adottare entro un anno una nuova proposta.

Tuttavia la situazione è cambiata radicalmente rispetto al 2012, anno in cui è stata pubblicata la proposta della Commissione. In virtù del nuovo regolamento di base della PCP (regolamento (UE) n. 1380/2013), entro il 2019 a tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura si applicherà il cosiddetto "obbligo di sbarco", che impone ai pescatori di porre termine ai rigetti e di imputare tutte le catture alle quote del contingente ad essi assegnate (l'obbligo di sbarco entra in vigore in modo progressivo per le varie attività di pesca e per le specie che le definiscono). Nei casi in cui si applica l'obbligo di sbarco, il regime di gestione dello sforzo, anch'esso volto a ridurre i rigetti in mare, crea un inutile livello di regolamentazione supplementare. Per questo motivo la Commissione ha deciso di abbandonare il regime di gestione dello sforzo nella sua proposta di piano di gestione del Mar Baltico (COM(2014) 614).

Il nuovo regolamento di base ha altresì introdotto una disposizione che obbliga il Consiglio a fissare i TAC sulla base del rendimento massimo sostenibile (MSY). Ciò rende obsolete le norme per la fissazione dei TAC nel piano di ricostituzione del merluzzo bianco.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

3.1. Osservazioni generali sulla posizione del Consiglio

La posizione del Consiglio riflette l'accordo politico raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio il 29 giugno 2016. La Commissione appoggia tale accordo.

3.2. Emendamenti del Parlamento europeo in prima lettura

Nel corso dei negoziati, il Parlamento europeo ha rivisto la propria posizione. Pertanto, la posizione in prima lettura del Parlamento europeo adottata l'11 giugno 2013 è stata considerata meno pertinente per i negoziati.

3.3. Disposizioni introdotte dal Consiglio e posizione della Commissione a tale riguardo

Il Consiglio ha notevolmente modificato il testo, riducendolo a un numero molto limitato di disposizioni (eccetto le definizioni, gli articoli di chiusura, ecc.):

- l'articolo 5 relativo agli obiettivi, che fa riferimento all'obiettivo dell'MSY in linea con il regolamento di base e con il piano di gestione pluriennale approvato per il Mar Baltico;
- l'articolo 6 relativo a misure minime e precauzionali, che fa riferimento alla necessità di tenere conto di "livelli minimi e di precauzione della biomassa appropriati" in linea con il regolamento di base, senza precisare tali livelli;
- l'articolo 9 relativo alla fissazione dei TAC in mancanza di dati esaustivi, che fa riferimento all'approccio precauzionale enunciato nel regolamento di base, ma non definisce le modalità di applicazione;
- l'ex articolo 14 è stato mantenuto con lievi modifiche. Tale articolo stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di garantire che in ciascuna delle zone di applicazione del piano la capacità di pesca non superi quella registrata nel 2006 o nel 2007;
- l'articolo 25 (immutato): obbligo di sbarcare il merluzzo bianco in porti designati;
- l'articolo 33 (immutato): assistenza nell'ambito del FEP/FEAMP - autorizza pagamenti a titolo del FEAMP.

Il testo di compromesso si discosta in maniera significativa dalla proposta originale della Commissione del 2012, ma è conforme alle nuove norme stabilite nel nuovo regolamento di base e al nuovo approccio della Commissione per i piani pluriennali. La Commissione può accettare tutte le modifiche.

4. CONCLUSIONE

I servizi giuridici e i giuristi linguisti del Parlamento europeo e del Consiglio sono stati incaricati di effettuare tutti gli adeguamenti pertinenti nel testo. Il documento che ne è risultato rappresenta pertanto l'accordo politico raggiunto dai legislatori il 29 luglio 2016.